



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 24 del 21/03/2019

Proposta n. 292/2019

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A SCOPO INDUSTRIALE PRESENTATO AL COMUNE DI CAORSO DALLA SOCIETA' "ESSEI SRL" RELATIVAMENTE AD UN'AREA DI TRASFORMAZIONE LUNGO LA S.P. N. 10R ED UBICATA ALL'INTERNO DEL POLO PRODUTTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PPST). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Caorso ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto di C.C. n. 13 del 22.6.2012 (successivamente variato), del Piano Operativo Comunale (POC) con atto di C.C. n. 21 del 19.8.2013, del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con atto C.C. n. 36 del 28.11.2013 (successivamente variato);
- con nota n. 617 del 24.1.2019 (ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 2099) il Comune di Caorso ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti una proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) a scopo industriale presentata al Comune dalla società "Essei srl", relativamente ad un'area di trasformazione posta all'interno del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) oggetto di Accordo Territoriale stipulato il 26.1.2012 tra il Comune di Caorso, il Comune di Monticelli d'Ongina e la Provincia di Piacenza;
- tale Piano è stato ritirato con nota comunale n. 1495 del 21.2.2019 (prot. prov.le n. 4823 del 21.2.2019) allo scopo di "*svolgere approfondimenti anche a carattere normativo*" e successivamente ritrasmesso, integrato e parzialmente sostituito, con nota comunale n. 1849 del 4.3.2019 (ricevuta al prot. prov.le n. 5757 del 4.3.2019);
- ai sensi del previgente PRG, per l'area in questione era già stato approvato un PUA nel 2001, successivamente variato nel 2006, entrambi non attuati;
- l'area di intervento è individuata dal PSC come ambito "consolidato" e pertanto soggetta alla disciplina di RUE, la quale prevede, per le aree dell'Accordo Territoriale attuate sulla base di piani urbanistici attuativi od in corso di attuazione alla data di stipula del medesimo (quale è il caso dell'area in esame), l'attuazione secondo la disciplina urbanistica del previgente PRG;
- il PUA in argomento a destinazione industriale è suddiviso in due stralci, di cui il primo ad attuazione immediata, e prevede tra l'altro il completamento della viabilità interna al

comparto mediante realizzazione di una nuova strada di lottizzazione nonché la realizzazione di aree a verde e parcheggi pubblici;

- il Comune, con note dell'11-12-13-14.3.2019 ha fatto pervenire ulteriori integrazioni e alcuni pareri rilasciati dalle Autorità ambientali coinvolte;
- il termine di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento ha iniziato a decorrere dalla suddetta data del 14.3.2019 e pertanto scade il 13.5.2019, come comunicato con nota n. 6852 del 14.3.2019;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali, quale è il caso del PUA in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al PRG e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Considerato che, non costituendo il PUA variante allo strumento urbanistico comunale, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale del PUA il Comune di Caorso ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (agli atti) reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 2275 dell'8.3.2019 (pervenuto in allegato alla nota comunale registrata al prot. prov.le n. 6414 dell'11.3.2019);
- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 40394 del 13.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 6665 del 13.3.2019);
- del parere (agli atti) reso da IRETI SpA con nota n. 9847 del 12.3.2019 (pervenuto in allegato alla nota comunale registrata al prot. prov.le n. 6674 del 13.3.2019);
- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 25801 del 13.3.2019 (pervenuto in allegato alla nota comunale registrata al prot. prov.le n. 6822 del 14.3.2019);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PUA in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Caorso, provvedimento verifica PUA ESSEI"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, precisando che per il calcolo dei fattori di amplificazione e dell'intensità spettrale dovranno essere utilizzati gli abachi di cui all'Allegato A2 della DGR Emilia-Romagna n. 2193 del 21/12/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) a scopo industriale presentato al Comune di Caorso dalla società "Essei srl" relativamente ad un'area di trasformazione, lungo la S.P. n. 10R, posta all'interno del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (PPST) oggetto di Accordo Territoriale stipulato il 26.1.2012 tra il Comune di Caorso, il Comune di Monticelli d'Ongina e la Provincia di Piacenza;

2. di esprimere, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Caorso, provvedimento verifica PUA ESSEI"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole, precisando che per il calcolo dei fattori di amplificazione e dell'intensità spettrale dovranno essere utilizzati gli abachi di cui all'Allegato A2 della DGR Emilia-Romagna n. 2193 del 21/12/2015;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Caorso;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (di cui all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006)

Nell'ambito del Rapporto Preliminare esaminato è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da attuare sul territorio comunale di Caorso che risulta articolata secondo alcune fasi procedurali principali:

- descrizione degli interventi proposti e degli obiettivi di piano;
- sintesi del quadro conoscitivo e programmatico di riferimento con individuazione degli obiettivi sovraordinati;
- verifica di coerenza esterna;
- definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di piano;
- verifica di coerenza interna e valutazione degli impatti sulle componenti ambientali;
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni;
- piano di monitoraggio.

Il Rapporto Preliminare è stato costruito sviluppando le tematiche di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, le matrici ambientali considerate dalle ValSAT di PTCP, PSC e RUE vigenti, al fine di individuare, con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall'attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di PUA, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Piano non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
relativa all'Insediamento industriale SP10R Padana Inferiore, comune di Caorso,
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006.**

La proposta di Piano Urbanistico Attuativo in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti dell'istruttoria tecnica svolta, sulla base della quale è stato formulato il presente Provvedimento di verifica, e delle condizioni di sostenibilità seguenti.

1. È necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso.
2. Occorre rispettare le condizioni di sostenibilità e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Considerata la proposta di PUA e le valutazioni emerse in relazione alla sostenibilità della componente "suolo", si condivide quanto espresso nel parere di Arpae, riguardo all'opportunità di individuare idonee misure di compensazione in merito al consumo di suolo.
4. Considerato che con il PUA si interviene in un ambito individuato dal PSC come "Ambito specializzato per attività produttive APS 01 San Nazzaro-Caorso" (ambito soggetto all'Accordo Territoriale stipulato il 26.01.2012 tra i Comuni di Caorso e Monticelli e la Provincia), come dispone il comma 7 dell'art.4 del citato Accordo, dovrà essere favorita la riqualificazione delle prestazioni ambientali per il raggiungimento dei caratteri di APEA.
5. Considerato che l'ambito oggetto di PUA si trova in adiacenza ad un tratto di viabilità (SP10R) definito dal PTCP come viabilità storica - percorso consolidato, in sede di attuazione degli interventi risulta necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art.27 delle NTA del PTCP e all'art.45 di PSC;
6. In sede di attuazione degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle NTA del P.T.C.P. per l'"Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati – n°16" e delle disposizioni di cui all'art.37 di PSC.
7. Le previsioni contenute nel PUA esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 292/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) A SCOPO INDUSTRIALE
PRESENTATO AL COMUNE DI CAORSO DALLA SOCIETA' "ESSEI SRL" RELATIVAMENTE AD
UN'AREA DI TRASFORMAZIONE LUNGO LA S.P. N. 10R ED UBICATA ALL'INTERNO DEL
POLO PRODUTTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PPST). VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 19/03/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**